



INCENTIVI PER CHI ASSUME DISOCCUPATI

La legge finanziaria 2010 aveva, tra le altre cose, previsto incentivi per i datori di lavoro che assumessero lavoratori percettori dei trattamenti di disoccupazione. Tali agevolazioni, introdotte in via sperimentale per le assunzioni effettuate nel periodo 01.01.2010 - 31.12.2010, erano comunque subordinate all'emanazione di specifici decreti ministeriali attuativi.

Gli attesi decreti sono stati resi noti e pubblicati in Gazzetta Ufficiale solo ora e, pertanto, di fatto, rendono efficaci le **agevolazioni** pensate in finanziaria, **solo per le assunzioni** rientranti nella casistica **che saranno effettuate in novembre e dicembre 2010**.

ASSUNZIONE DI LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITA' DISOCCUPAZIONE

- Datori di lavoro ammessi al beneficio: coloro che assumono lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali o l'indennità speciale edile.
- Per quali assunzioni compete l'incentivo: assunzioni a tempo indeterminato e pieno; trasformazione a tempo pieno e indeterminato di contratti a termine stipulati dopo il 1/1/2010.
- Entità dell'incentivo: indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Tale incentivo non può essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato.

ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI ULTRACINQUANTENNI

- Datori di lavoro ammessi al beneficio: coloro che assumono lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di età.
- Per quali assunzioni compete l'incentivo: assunzioni effettuate dal 1/1/2010 al 31/12/2010 a tempo indeterminato, pieno o parziale; trasformazione a tempo indeterminato, di contratti a termine stipulati dopo il 1/1/2010.
- Entità dell'incentivo: agevolazione contributiva pari a quella degli apprendisti per la durata del contratto di lavoro e non oltre il 31/12/2010.

ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON 35 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

- Datori di lavoro ammessi al beneficio: coloro che assumono lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, ovvero dell'indennità di mobilità che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Rientrano nell'incentivo anche i datori di lavoro che alla data del 1/1/2010 avevano alle dipendenze lavoratori che:

- al momento dell'assunzione erano percettori di indennità di disoccupazione con requisiti normali o dell'indennità di mobilità;
- che nel corso del 2010 abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

- Per quali assunzioni compete l'incentivo: assunzioni effettuate dal 1/1/2010 al 31/12/2010 a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale con i requisiti di cui al primo punto; lavoratori in forza all'1/1/2010 con i requisiti esplicitati al primo punto.

- Entità dell'incentivo: prolungamento degli sgravi mobilità, se esistenti, per la durata del contratto di lavoro e non oltre il 31/12/2010.

Le agevolazioni suddette sono cumulabili tra di loro e dovranno essere oggetto di precisazioni operative da parte dell'INPS.

E.B.LIG.

RICORDIAMO LE NUOVE MODALITA' DI VERSAMENTO

Ricordiamo che dal 1° luglio 2010 la contribuzione annua all'Ente Bilaterale Ligure è pari a euro 125 per dipendente.

L'importo, che va versato tramite F24, è diviso in 12 quote mensili pari a:

- euro 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza
- euro 5,21 per i part-time fino a 20 ore settimanali.

Le aziende che non hanno aderito alla bilateralità e che non hanno quindi versato il relativo contributo all'Eblig, dal 1° luglio 2010 dovevano erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a euro 25 lordi mensili per tredici mensilità.

Gli uffici paghe sono a Vostra disposizione per ulteriori informazioni

Savona 019 8385523 – 019 8385535

Finale Ligure 019 692345

Loano 019 669672

Cairo Montenotte 019 5090009

Albenga 0182 51271

www.confartigianatosavona.it



Confartigianato
SAVONA



CS@
CENTRO SVILUPPO AZIENDALE